

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3423**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOPPI, MANFREDI, CANCIAN, FARAGUTI, BIONDI

Concessione di un contributo a carico dello Stato in favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra

Presentata il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Associazione italiana ciechi di guerra, che è stata costituita dagli stessi ciechi di guerra, organizzati fin dal gennaio 1968 autonomamente come Comitato nazionale, ha operato ed opera concretamente per una legislazione pensionistica più sensibile alle esigenze dei grandi invalidi maggiormente colpiti e, in particolare, dei ciechi di guerra e per servizio militare. In forza del riconoscimento della sua personalità giuridica, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, ha esteso la sua attività ad ogni ambito sociale e culturale di interesse dei propri iscritti.

L'Associazione italiana ciechi di guerra, cui aderisce la maggioranza dei

titolari (militari e civili) di pensione per causa del servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per causa di servizio o per fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace ha infatti, per statuto, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei superinvalidi privi della vista, dei loro superstiti, nonché, di recente, di tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio militare e dei loro superstiti.

Le funzioni che l'Associazione statutariamente svolge nei confronti dei soci si riassumono in:

1) collaborazione attiva con il Parlamento, il Governo e le amministrazioni statali per lo studio di iniziative legislative riguardanti la categoria;

2) collaborazione con le amministrazioni regionali, provinciali e locali e con enti pubblici per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in materia sanitaria e assistenziale in genere, in favore dei suoi iscritti, nonché per il rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio degli invalidi, delle vedove e degli orfani;

3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche per conto dei soci;

4) studio della legislazione riguardante la pensionistica di guerra comparandola con quella degli altri Paesi ed in particolare con quelli della Comunità europea;

5) consulenza legale ed amministrativa in merito a domande, ricorsi e liquidazioni di pensioni di guerra; interventi per la mancata o inesatta applicazione delle disposizioni concernenti il servizio di accompagnatore militare;

6) ricerca, studio e reperimento, anche in campo internazionale, dei prodotti necessari ai soci nell'ambito tiflogico e tiftotecnico per la loro autonomia.

L'Associazione realizza tali attività e iniziative mediante i propri organi centrali e le sedi periferiche, già esistenti in ogni regione, alle quali è demandato il compito di garantire ai soci una tutela specifica e personalizzata, resa necessaria dalle particolari esigenze dei grandi invalidi specie se soli, o donne, o minorati della vista, o plurimutilati.

Si tratta di una problematica che non può essere affrontata soltanto con l'elargizione di benefici economici, ma che deve comportare la fornitura di una serie di servizi e di iniziative anche su scala locale quali, per esempio:

la creazione di centri di lettura e stampa in Braille e di registrazioni di libri, riviste e giornali;

il sostegno alle vedove e agli orfani bisognosi;

la ricerca presso centri universitari, circoli sportivi, e parrocchiali di giovani

disposti ad essere avviati al servizio di leva per assolvere il compito di accompagnatori militari;

l'organizzazione di incontri sociali e culturali o ricreativi, eccetera.

Allo scopo di realizzare i fini sopra accennati, l'Associazione italiana ciechi di guerra cura i contatti con tutte le analoghe organizzazioni interne ed internazionali e, in particolare, della Comunità europea, della quale è ormai l'interlocutrice naturale; con le competenti amministrazioni centrali e locali; con le altre associazioni. Particolare attenzione rivolge al settore dell'informazione, destinata ai soci e all'esterno degli ambiti associativi, attraverso il proprio periodico *l'Incontro* in edizione stampata e registrata. L'informazione specifica per i soci viene inoltre completata con la fornitura gratuita di documentazione di vario genere riprodotta in stampa Braille.

A riprova della validità del ruolo che essa svolge, l'Associazione è stata inserita, a norma della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella Commissione consultiva che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e quelle provinciali del Ministero del lavoro, per il collocamento obbligatorio dei figli dei grandi invalidi; ha partecipato anche ai lavori della Commissione interparlamentare sui problemi degli handicappati, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; partecipa a tutte le manifestazioni celebrative e commemorative, con spirito e sentimenti esaltanti valori della pace; partecipa in campo internazionale al Congresso internazionale dei ciechi di guerra (IKK) nel quale organismo il proprio presidente fondatore, generale Aramis Ammannato, ricopre la carica di vicepresidente.

Per tutta questa intensa attività, i contributi da sempre assegnati a questa Associazione, ivi compreso quello relativo al corrente anno di lire 70 milioni in applicazione della legge n. 250 del 1991, sono risultati inadeguati costringendo i soci a farsi carico, attraverso il pagamento di una elevata quota associativa, di sopperire alle esigenze sempre più pressanti.

L'Associazione ha necessità di contare su mezzi finanziari adeguati al funzionamento della sede centrale e delle sedi periferiche sopportando spese gravose conseguenti al funzionamento delle sedi medesime, ivi comprendendo le spese derivanti dalla retribuzione di personale e collaboratori sia pure, questi ultimi, contenuti nel numero strettamente necessario.

Onorevoli colleghi, per i motivi su esposti si sottopone al vostro esame la presente proposta di legge che prevede per l'anno 1994 e seguenti il riconoscimento

all'Associazione italiana ciechi di guerra di un contributo su base annua di lire 300 milioni, somma assolutamente indispensabile al fine di consentire alla medesima una presenza sempre più attiva ed efficace per le finalità cui è tenuta ad operare in favore dei suoi assistiti per le necessità più consone alla loro promozione sociale, e ciò in considerazione del fatto che, a differenza delle altre Associazioni combattentistiche e d'arma, l'Associazione italiana ciechi di guerra non dispone di una rendita da patrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, all'Associazione italiana ciechi di guerra, oltre al contributo di cui alla legge 22 luglio 1991, n. 250, è erogato un contributo straordinario nella misura di 300 milioni annui.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.